



Ufficio del Massimario

**L'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE NON INCIDE
SUL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO
CONSEQUENTE ALLA DENUNCIA DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.**

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Termini per l'accertamento
tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti -
Estinzione del reato - Archiviazione della denuncia - Irrilevanza - Fondamento.

Il raddoppio dei termini di accertamento è legato alla gravità della violazione che
si manifesta con l'inoltro della denuncia penale, in esito ad una positiva
delibazione sulla sussistenza degli estremi di reato, e non all'esito del
procedimento penale che ne scaturisce. Non si configura pertanto la decadenza per
gli atti impositivi notificati entro il termine raddoppiato, pur se successivamente
all'archiviazione in sede penale sulla denuncia presentata dall'Amministrazione
finanziaria.

La Corte di Cassazione ha affermato che lo scopo del raddoppio dei termini è
quello di far sì che, in presenza di una violazione tributaria particolarmente grave,
tale da integrare una fattispecie di reato, l'amministrazione finanziaria abbia un
tempo maggiore per svolgere il procedimento di accertamento del debito fiscale.
Pertanto, una volta che si sono integrati i presupposti per il raddoppio del termine
di accertamento previsti dalla norma, viene in gioco il principio della efficienza e
del buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, Cost.,
che fa sì che l'ufficio deputato all'emissione dell'avviso di accertamento debba
poter contare su un preciso e determinato termine di decadenza per effettuare la
ripresa fiscale. Di conseguenza, il termine raddoppiato (rispetto a quello ordinario)
per la notifica dell'avviso di accertamento resta tale e non subisce modifiche alla
sua durata conseguenti all'esito del procedimento penale.

Riferimenti

Cass., Sez. Trib., Sentenza del 15/09/2022, n. 27250

Giurisprudenziali

Rif. normativi

Art. 43, DPR 29/09/1973, n. 600

Art. 331 c.p.p.

Dati sentenza

Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 16726 del 17 marzo 2026, dep. 28 maggio 2026

Roma, 9 giugno 2026

Redattore: Cons. Francesco Antonino Cancilla